

CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito denominata anche "ENEA"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 (Codice fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona della Presidente Avv. Francesca Mariotti, agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'ENEA, indirizzo PEC: enea@cert.enea.it;

E

l'Università degli Studi di Genova (nel seguito denominata anche "Università" o "Ateneo"), con sede legale in Genova, via Balbi, 5 (Codice Fiscale e Partita IVA 00754150100), nella persona del Rettore Prof. Federico Delfino, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, indirizzo PEC: protocollo@pec.unige.it;

PREMESSO CHE:

- l'insieme delle conoscenze e delle risorse strumentali scientifiche e tecnologiche detenute dall'ENEA costituisce patrimonio nazionale di riferimento per la ricerca e l'innovazione nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile;
- lo studio e la sperimentazione e il conseguente trasferimento dell'innovazione hanno quale loro presupposto la formazione e l'aggiornamento sia di ricercatori e tecnologi che di operatori del sistema delle imprese e della pubblica amministrazione;
- l'Università è istituzionalmente preposta all'Alta formazione, attraverso la didattica e la ricerca, e al trasferimento tecnologico (cosiddetta Terza

	Missione);	
	– i singoli Atenei costituiscono territorialmente l’agglomerato culturale di maggior rilievo indispensabile per uno sviluppo economico sostenibile e, pertanto, il rapporto sinergico tra le Università e l’ENEA deve perseguire, sulla base di un legame bilaterale, anche la promozione di accordi multilaterali con i principali attori del contesto produttivo locale;	
	– l’Università e l’ENEA hanno interesse a collaborare per la valorizzazione e l’ottimizzazione delle rispettive attività, attraverso la stipula della presente Convenzione Quadro;	
	CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano interamente riportate nel presente articolo.	
	Art. 2 - Disciplina dei rapporti tra le Parti	
	Nel rispetto della vigente normativa, i rapporti tra le Parti sono soggetti all’osservanza delle previsioni contenute nella presente Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, e in tutti gli atti dalla stessa derivanti.	
	Art. 3 - Oggetto	
	La presente Convenzione ha ad oggetto la definizione dell’ambito della collaborazione tra le Parti, con l’indicazione delle modalità per addivenire al perfezionamento di specifici accordi o atti esecutivi per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca e di formazione, nonché per il mutuo utilizzo delle rispettive strutture tecnologiche ed attrezzature di ricerca. Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive procedure interne.	

2

La collaborazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di		
reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata		
ripartizione (attribuzione) della titolarità dei risultati scaturiti.		
Per l'ottimale attuazione della collaborazione le Parti concordano di sviluppare		
le attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due		
istituzioni, con primario e non esclusivo riferimento, anche interdisciplinare,		
alle seguenti tematiche:		
1) Studi, analisi e sperimentazione a supporto dei sistemi nucleari a fissione		
di quarta generazione refrigerati a piombo liquido (Gen.IV – LFR) e dei		
reattori modulari di piccola taglia (SMR); utilizzo dei reattori di ricerca a		
supporto del nuovo nucleare da fissione;		
2) Sviluppo e qualifica sperimentali di materiali e coating per applicazioni		
nucleari;		
3) Studi, analisi e sperimentazione a supporto dello sviluppo tecnologico		
della fusione a confinamento magnetico, e relativo ciclo del combustibile;		
4) Studi, analisi e sperimentazione a supporto dello sviluppo tecnologico di		
reattori nucleari a fissione per applicazioni spaziali (SNR);		
5) Applicazione delle radiazioni, Radioprotezione e Metrologia delle		
radiazioni ionizzanti;		
6) Superconduttività e sue applicazioni;		
7) Promozione della conoscenza del patrimonio storico del nucleare;		
8) Tecnologie per il miglioramento dell'efficienza energetica dei settori		
economici;		
9) Fonti e vettori di energia rinnovabili (eolico, solare fotovoltaico,		
agrivoltaico, solare termico e a concentrazione, biocombustibili ed e-fuels,		

3

	idrogeno);	
10)	Modelli, tecnologie, sistemi e infrastrutture per la mobilità sostenibile (veicoli ibridi, elettrici, veicoli idrogeno-celle a combustibile, veicoli con nuove alimentazioni, veicoli autonomi e connessi, infrastrutture di ricarica, etc.), servizi di rete (V2G, V2H) e strumenti e tecniche per la pianificazione integrata dell'offerta multimodale dei trasporti;	
11)	Smart Grid, reti energetiche integrate e hub energetici multi-vettore;	
12)	Smart City e Smart Communities, Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);	
13)	Tecnologie per la produzione, trasporto, accumulo e utilizzo dell'idrogeno e tecnologie per il Power To Gas;	
14)	Processi, dispositivi e sistemi innovativi per l'accumulo elettrochimico, per applicazioni stazionarie e nella mobilità e per l'accumulo termico a bassa e alta temperatura per applicazioni industriali e civili/residenziali;	
15)	Tecnologie e sistemi per la chimica verde, biocombustibili e bioenergia e prodotti bio-based;	
16)	Tecnologie abilitanti e digitali (IoT, blockchain, BigData);	
17)	Tecnologie e strumenti per l'uso e la gestione efficiente delle risorse, la gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti, il recupero/riciclo di materie prime strategiche/critiche da prodotti complessi a fine vita, il riciclo dei rifiuti di plastica e degli scarti industriali, il recupero di nutrienti, materie prime e ammendanti dalla frazione organica, ecoinnovazione dei processi produttivi e del territorio, modelli di ecologia industriale;	
18)	Tecnologie, impianti e metodologie per la gestione integrata e circolare della risorsa idrica e dei reflui, recupero e riciclo di materie prime critiche	

	e strategiche dai prodotti a fine vita;	
	19) Alimentazione e salute: approcci di nutrigenomica e nutrie-pigenomica;	
	20) Protezione della salute da agenti chimici, fisici e biologici;	
	21) Materiali, tecnologie innovative, processi sostenibili e componenti intelligenti per applicazioni biomediche, energia, ambiente, edilizia, illuminazione, trasporti, aeronautica e aerospazio;	
	22) Tecnologie additive di fabbricazione;	
	23) Biotecnologie e processi biotecnologici;	
	24) Innovazione agro-industriale, gestione sostenibile degli agro-ecosistemi, Agricoltura 4.0 ed Agros-pazio;	
	25) Nanotecnologie, elettronica e fotonica;	
	26) Comunicazioni ottiche sottomarine;	
	27) Algoritmi e dispositivi per processamento digitale dei segnali provenienti da sensori;	
	28) Progettazione di sistemi elettronici per il processamento di segnali in sistemi per la fusione nucleare;	
	29) Sensori Chimici e Biosensori;	
	30) Modellistica del Sistema Terra, servizi climatici, climatologia, oceanografia e fisica chimica dell'atmosfera;	
	31) Modelli, dispositivi e sistemi di analisi e monitoraggio delle infrastrutture critiche (elettricità, calore, acqua, gas, trasporti, strade e autostrade, telecomunicazioni, etc.) e tecnologie antisismiche innovative per la protezione ed il monitoraggio di ponti e viadotti;	
	32) Tecnologie, dispositivi, sistemi e soluzioni per l'utilizzo e la penetrazione del vettore elettrico negli usi finali, per le pompe di calore e per la	

5

	decarbonizzazione e l'efficientamento dei settori e processi produttivi	
	industriali;	
	33) Processi e tecnologie per la CCUS;	
	34) Tecnologie analitiche per applicazioni in ambito industriale ed ambientale;	
	35) Valorizzazione e salvaguardia degli ecosistemi e delle risorse naturali;	
	36) Pianificazione ambientale territoriale e misure di conservazione;	
	37) Caratterizzazione e risanamento ambientale;	
	38) Blue economy;	
	39) Beni Culturali, soluzioni sostenibili per la diagnostica, la preservazione dei	
	beni artistici e monumentali;	
	40) Modelli di valutazione e monitoraggio dell'impatto economico e sociale	
	delle politiche di efficienza energetica;	
	41) Cambiamento comportamentale degli utenti finali nei confronti dei temi di	
	efficienza energetica;	
	42) Sistemi digitali a servizio della pianificazione energetica;	
	43) Rigenerazione urbana tramite l'implementazione di "nature based	
	solutions" (NBS) per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la	
	transizione verso città sostenibili;	
	44) Strumenti e modelli di applicazione degli strumenti Life Cycle Assessment	
	- LCA, Life Cycle Costing - LCC, Product Environmental Footprint -	
	PEF/Organization Environmental Footprint - OEF, carbon footprint,	
	strumenti di misurazione della circolarità.	
	Art. 4 - Collaborazione di ricerca	
	L'ENEA e l'Università potranno concordare di approfondire - con lo	
	svolgimento di attività congiunte di studio, ricerca, sperimentazione e	

6

	dimostrazione - temi, anche a profilo interdisciplinare, nelle materie di competenza, attraverso la stipula di successivi atti.	
	Le Parti, tuttavia, potranno adoperarsi per il cofinanziamento delle attività da svolgere a valere su programmi nazionali, comunitari e internazionali, eventualmente coinvolgendo le imprese potenzialmente interessate nelle attività progettuali, nonché perseguendo la massima internazionalizzazione delle proprie attività attraverso il più esteso partenariato con Atenei e operatori scientifici e tecnologici di altri Paesi e con organismi internazionali.	
	Gli atti esecutivi o accordi per lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione dovranno indicare, a titolo non esaustivo:	
	– i soggetti coinvolti;	
	– l’oggetto della specifica collaborazione;	
	– la ripartizione delle attività tra le Parti;	
	– le modalità di esecuzione e durata delle attività;	
	– l’ammontare dei costi, con indicazione della ripartizione tra le Parti e indicazione di eventuali contributi finanziari di terzi (nazionali, comunitari, internazionali);	
	– le risorse di personale coinvolte;	
	– l’eventuale concessione di spazi in uso esclusivo o condiviso e la quantificazione degli oneri di gestione ad essi commisurati, secondo la regolamentazione interna dell’ente concedente;	
	– il regime della proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nel rispetto di quanto definito nel successivo art. 8;	
	– le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei	

7

	dati personali, anche con riferimento ai rispettivi ruoli svolti dalle Parti nel	
	trattamento dei dati stessi, in considerazione della varietà di attività	
	previste, così da definire tutti gli aspetti in materia di protezione dei dati	
	personali che si rendessero necessari;	
	– le disposizioni ed i principi contenuti nella presente Convenzione circa le	
	regole comportamentali da tenere presso le sedi dell'altra Parte, la	
	responsabilità civile, le coperture assicurative e la riservatezza in generale;	
	– i responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni	
	contenute nei singoli atti esecutivi e gli eventuali referenti.	
	Art. 5 - Formazione	
	L'offerta formativa ENEA si esplica mediante una serie di istituti tipicamente	
	collegati all'attività istituzionale di formazione e orientamento propria	
	dell'Università consultabile sul sito http://www.enea.it alla voce opportunità –	
	formazione.	
	5.a Tesi di laurea	
	L'ENEA individua delle tematiche per lo svolgimento delle tesi di laurea, con	
	definizione dei relativi titoli prevalentemente a carattere sperimentale, per la	
	cui attività è prevista l'ospitalità presso i Centri dell'ENEA.	
	L'ospitalità viene a configurarsi come percorso formativo, da sei mesi ad un	
	anno, su tematiche di interesse ENEA, non sovvenzionato, ma agevolato	
	mediante la messa a disposizione di alcuni servizi alle stesse condizioni del	
	personale.	
	Nell'ambito di tale attività, l'ENEA offre agli studenti l'opportunità di	
	utilizzare il proprio patrimonio di cognizioni, laboratori e impianti, nonché un	
	qualificato tutoraggio di esperti e ricercatori.	

	L'elenco, non esaustivo dei temi per tesi di laurea, con l'indicazione del tutor di riferimento, è consultabile sul sito http://www.enea.it , alla voce opportunità – formazione.	
	Gli studenti interessati, con un buon curriculum di studio e che prevedono di discutere la tesi entro un anno, se in regola con le procedure richieste dalla propria Università per l'attribuzione della tesi, sentito il proprio relatore universitario e con il relativo consenso, potranno contattare, per le modalità operative, direttamente i tutor ENEA ai fini della verifica dei due summenzionati requisiti (secondo la vigente procedura interna) e della conseguente formalizzazione dell'ospitalità.	
	Le tesi riporteranno la menzione del supporto scientifico-tecnologico e didattico offerto dall'ENEA.	
	5.b Tirocini	
	L'ENEA, quale soggetto ospitante, nei limiti numerici di legge e tenuto conto delle attività programmatiche e delle conseguenti disponibilità organizzative proprie, s'impegna ad accogliere in tirocinio, su proposta dell'Ateneo quale soggetto promotore, studenti di corsi universitari.	
	La collaborazione Ateneo/ENEA in materia di tirocini troverà attuazione, sulla base della vigente specifica normativa regionale e nazionale, tramite la preliminare formalizzazione di apposita Convenzione predisposta sulla base e nel rispetto dello standard negoziale di cui al D.M. 142/1998, e sarà rivolta in via ordinaria e prevalente ai soli tirocini curriculari gratuiti a favore di studenti e laureati (che frequentano corsi di laurea, laurea magistrale ed equivalenti, corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master di I e II livello).	
	Ai sensi dell'art. 1, comma 721 lett. b) e comma 722, della Legge 30 dicembre	

9

	2021 n. 234 che prevede il riconoscimento al tirocinante di una congrua	
	indennità, anche in forma forfettaria, ed il contestuale obbligo per il soggetto	
	ospitante al rispetto della clausola di invarianza finanziaria, l'ospitalità dei	
	tirocini extracurricolari sarà possibile solo laddove esistano coperture	
	finanziarie all'interno di progetti che prevedano espressamente la tipologia del	
	tirocinio extracurricolare tra le voci coperte da finanziamento.	
	5.c Dottorati di Ricerca	
	Il Dottorato di Ricerca è titolo di formazione universitaria post-laurea di	
	eccellenza, internazionalmente riconosciuto (PhD) per le carriere accademiche	
	e di ricerca, per quelle professionali, nonché per quelle nel mondo produttivo e	
	nella pubblica amministrazione.	
	I relativi Corsi trovano attuazione e svolgimento nell'ambito dell'autonomia	
	dei singoli Atenei, nel rispetto di principi informatori dettati dalla normativa	
	nazionale (Legge 30 dicembre 2010, n. 240, D.M. 14 dicembre 2021 n. 226 e	
	D.M. 22 marzo 2022 n. 301 recante "Linee guida per l'accREDITamento dei	
	dottorati di ricerca ai sensi dell'art. 4 comma 3, del Regolamento di cui al D.M.	
	14 dicembre 2021 n. 226").	
	Il Dottorato di Ricerca è un percorso di formazione tramite la ricerca (di durata	
	non inferiore al triennio) che necessita, per quanto concerne i Corsi di	
	Dottorato in discipline scientifiche e tecnologiche, della disponibilità di	
	strutture e laboratori di elevata qualificazione a livello internazionale.	
	L'ENEA, con le sue primarie e innovative competenze e strutture tecnologiche,	
	costituisce, sul territorio nazionale, una risorsa di essenziale riferimento	
	nell'ottimizzazione di quei percorsi di Dottorato aventi a oggetto la ricerca	
	nell'innovazione al servizio dello sviluppo sostenibile.	

	La vigente normativa consente l'attivazione di Corsi di Dottorato mediante	
	convenzione degli Atenei con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti	
	di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e	
	attrezzature idonei.	
	Pertanto, le Parti si impegnano ad approfondire la possibilità di attivazione di	
	corsi, in forma associata, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 14 dicembre	
	2021 n. 226 su specifici settori per i quali le stesse Parti rivestono un	
	riconosciuto livello di eccellenza o un acquisito ruolo istituzionale.	
	Ciò premesso, la modalità più attuale per questo incontro tra l'ENEA e	
	l'Ateneo consiste nell'opportunità di sottoscrivere apposita convenzione tra le	
	parti per l'attivazione di posto aggiuntivo nell'ambito di un corso di dottorato	
	di ricerca.	
	Il posto aggiuntivo di dottorato di ricerca presso l'ENEA è attivabile su	
	iniziativa diretta dei ricercatori e tecnologi ENEA, ovvero su richiesta dei	
	professori universitari, e trova formalizzazione in apposite Convenzioni	
	sottoscritte dalle Parti secondo le rispettive procedure di autorizzazione, prima	
	della pubblicazione dei bandi universitari di concorso.	
	Nel rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, per la	
	scelta del Corso di Dottorato di Ricerca destinatario del posto aggiuntivo	
	ENEA di dottorato, è richiesta, tuttavia, da parte dei ricercatori e tecnologi	
	dell'ENEA interessati, la dimostrazione di aver posto in essere un'attività di	
	selezione, tra più Università/Atenei, almeno su scala regionale (con riferimento	
	all'ambito regionale in cui si colloca il Centro ENEA dove il dottorando dovrà	
	in prevalenza svolgere la sua attività di ricerca), volta ad individuare l'Ateneo	
	che svolge un'attività di ricerca corrispondente a quella specifica svolta	

11

	dall'ENEA nel settore al quale la borsa di studio è finalizzata e l'eventuale	
	disponibilità al cofinanziamento (universitario o di altro qualificato soggetto	
	sovvenzionatore) del posto aggiuntivo ENEA.	
	Poiché l'attività dei dottorandi fruitori di borsa ENEA trova obbligatorio e	
	prevalente svolgimento presso laboratori e strutture dell'ENEA, con il diretto	
	vantaggio che ne consegue per l'ENEA stessa in termini di disponibilità di	
	selezionate competenze esterne coinvolte in proprie attività progettuali, andrà	
	comunque privilegiata – anche prescindendo dalla summenzionata attività di	
	selezione – la disponibilità, per il forte interesse alle attività ENEA, alla	
	copertura del 50% dell'importo complessivo della borsa di studio.	
	La Convenzione per posto aggiuntivo ENEA di dottorato potrà altresì	
	direttamente ricollegarsi a un vigente Accordo di collaborazione di ricerca con	
	l'Ateneo, ove ne sussista la previsione nel medesimo. In questo caso, il costo	
	della borsa (parziale o totale) a carico dell'ENEA costituirà parte della	
	compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del	
	progetto	
	5.d Master	
	Sulla base del successo dei risultati di ricerche e attività formative congiunte e	
	della verificata ottimale integrazione delle rispettive competenze, le Parti	
	potranno pianificare master formativi con il più ampio coinvolgimento di altri	
	Atenei attivi sul territorio di pertinenza di Sedi e Centri delle Parti stesse.	
	Per tali iniziative l'Università e l'ENEA collaboreranno per la programmazione	
	formativa e la progettazione organizzativa, coordinando rispettivamente gli	
	aspetti di istituzionalizzazione e logistici del master.	
	5.e Didattica	

	In considerazione dell'immediato collegamento delle attività progettuali svolte congiuntamente con la didattica universitaria di riferimento, l'Ateneo potrà attribuire, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge n. 240/10 s.m.i., a esperti di alta qualificazione dell'ENEA ovvero in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, attività d'insegnamento universitario occasionali e gratuite, nel rispetto del regolamento interno ENEA e comunque senza oneri finanziari aggiuntivi per l'ENEA, anche con riferimento alle spese di trasferta che restano a carico dei singoli.	
	Art. 6 - Impianti tecnologici e attrezzature di ricerca	
	Le Parti potranno concordare su base contrattuale il gratuito uso scambievole di rispettive risorse strumentali di ricerca, sperimentazione e misura, anche con il supporto dei tecnici alle stesse addetti e pure per programmi di ricerca e di formazione disgiuntamente condotti. La gratuità resterà comunque condizionata al valore economico pressoché corrispondente delle rispettive risorse messe contestualmente a disposizione.	
	In assenza di tale scambio, ove non sussista un motivato pregiudizio alle attività programmatiche in corso, ciascuna Parte potrà concedere l'uso di propri impianti tecnologici e attrezzature scientifiche a condizioni economiche particolari che tengano conto del carattere pubblico dell'attività di studio svolta da entrambe le Parti. Per contro l'uso di attrezzature dell'altra Parte per la prestazione di servizi tecnologici a terzi da questi ultimi retribuita, potrà essere concesso previo corrispettivo basato su criteri commerciali.	
	In caso di trasporto di attrezzature dalla sede di una Parte a quella dell'altra, il contratto d'uso a favore di quest'ultima dovrà contenere debita indicazione della copertura assicurativa e delle modalità di trasporto con oneri a cura e	

13

		carico della Parte cui il bene è temporaneamente ceduto.
		Art. 7 - Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti
		Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.
		Art. 8 - Risultati delle collaborazioni
		Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui alla presente Convenzione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà. Le Parti convengono che le quote di comproprietà saranno determinate prioritariamente sulla base dell'apporto inventivo fornito nel raggiungimento dei risultati oltre che della compartecipazione economico finanziaria. La determinazione delle quote, le modalità di protezione, gestione, sfruttamento e difesa dei diritti congiunti saranno definiti negli accordi esecutivi e/o in successivi accordi di gestione della co-titolarità.
		Fermo restando quanto sopra, le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente, nel rispetto dei diritti morali dei ricercatori che hanno contribuito alle attività.
		Art. 9 - Pubblicazioni
		In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche

14

	e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.	
	Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi congiunti delle Parti,	
	non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere	
	noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte,	
	che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette	
	considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e	
	sullo sviluppo industriale di detti risultati.	
	Se le pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte	
	all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale	
	dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.	
	Art. 10 - Comitato di coordinamento	
	Considerato il carattere multidisciplinare della Convenzione, ai fini della	
	corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, è	
	costituito un Comitato di coordinamento con i rappresentanti nominati da	
	ciascuna Parte:	
	- per l'Università, Prof. Prof.ssa Barbara Bosio (tel. 010/3356505, e-mail barbara.bosio@unige.it); Prof. Stefano Bracco (tel. 019/21 945 301, e-mail stefano.bracco@unige.it); Prof.ssa Laura Gaggero (tel. 010/353 8317; laura.gaggero@unige.it); Prof.ssa Monica Montefalcone (tel. 010/3538065, e-mail monica.montefalcone@unige.it); Prof. Mauro Taiuti (tel. 010/3536240, e-mail taiuti@ge.infn.it); - per l'ENEA, Ing. Viviana Cigolotti (tel. 06/30484325; email: viviana.cigolotti@enea.it); Dr. Oscar Amerighi (tel. 051/6098672; email: oscar.amerighi@enea.it); Dr.ssa Tiziana Ciuffardi (tel. 0187/978238; email: tiziana.ciuffardi@enea.it); Ing. Fabio Zanghirella (tel.	

[illegible]

appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e		
potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, l'impegno ad		
attenervisi.		
Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del		
personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui al presente accordo,		
il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs.		
n.81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il		
personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2		
del D. Lgs. n.81/2008 e dell'art. 7 del D. Lgs. n. 101/2020. In questo caso le		
Parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17, comma		
1, del D. Lgs. n.81/2008) e, se prevista, la Relazione di Radioprotezione (art.		
109, comma 2, D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.) nonché gli altri documenti previsti		
dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla		
struttura di provenienza del personale.		
Si rimanda agli specifici accordi/atti esecutivi l'individuazione, nel dettaglio,		
dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza nonché le modalità per il		
corretto adempimento degli obblighi stessi e le competenze relative alla		
manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro, degli impianti,		
delle macchine e delle attrezzature in uso alle Parti.		
I soggetti ospitati in ENEA saranno tenuti al rispetto del Codice di		
comportamento dei dipendenti ENEA, nonché al Codice di comportamento dei		
dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e al Piano Integrato di Attività e		
Organizzazione (PIAO) ENEA 2025-2027 - Sottosezione "Rischi corruttivi e		
trasparenza" e successivi aggiornamenti, pubblicati sul sito internet dell'ENEA		
alla sezione "Amministrazione Trasparente"; gli stessi sono tenuti ad osservare		

17

	la disciplina relativa al trattamento dei dati personali vigente in ENEA.	
	Art. 12 - Responsabilità civile	
	Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.	
	Art. 13 - Copertura assicurativa	
	Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa dei propri dipendenti e degli studenti che saranno chiamati a frequentare, in attuazione della presente Convenzione e dei conseguenti atti esecutivi, le sedi dell'altra Parte.	
	Art. 14 - Riservatezza	
	Le Parti s'impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri discenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati dell'attività svolta nell'ambito ed in conseguenza della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza, tramite appositi accordi da stipulare in attuazione della presente convenzione.	
	Art. 15 - Trattamento dei dati personali	
	I dati personali conferiti necessariamente dalle Parti per la stipula della presente Convenzione saranno trattati, in qualità di titolari autonomi, per le finalità strettamente necessarie alla stipulazione ed all'esecuzione della presente Convenzione, sulla base del presupposto normativo definito dall'art. 6, par. 1, lett. b), c) ed e) del Regolamento UE 2016/679 e con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e s.m.i.	
	Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, s'impegnano	

18

	reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto	
	cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque	
	modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli	
	obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003	
	n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i..	
	Le Parti si impegnano altresì ad individuare gli strumenti di trattamento dei dati	
	più efficaci in seno ai singoli accordi stipulati in attuazione della presente	
	Convenzione.	
	Le Parti si impegnano altresì ad individuare gli strumenti di trattamento dei dati	
	più efficaci in seno ai singoli Atti esecutivi stipulati in attuazione della presente	
	Convenzione, ai sensi di quanto indicato all'art. 4 a cui si rinvia.	
	Art. 16 - Durata, proroga e recesso	
	La presente Convenzione avrà una durata pari a 5 (cinque) anni, a decorrere	
	dalla data di perfezionamento della stessa, e potrà essere prorogata, prima della	
	data di scadenza, per un ulteriore quinquennio con scambio di comunicazioni	
	scritte tra le Parti che dovrà intervenire almeno 90 (novanta) giorni prima della	
	scadenza, previa positiva valutazione da parte dei rispettivi Organi di Vertice	
	del rapporto finale di attività redatto dai soggetti di cui al precedente art. 10.	
	Il recesso dalla presente Convenzione, consentito in qualsiasi momento, dovrà	
	essere comunicato all'altra Parte con preavviso scritto non inferiore a 90	
	(novanta) giorni, fermo restando l'obbligo, salvo comune diverso avviso	
	formalizzato per iscritto, di adempimento degli impegni già assunti in specifici	
	accordi e atti esecutivi della Convenzione medesima, impegni che troveranno	
	compimento nel rispetto del presente articolato che, per quelle specifiche	
	attività, conserverà piena efficacia.	

	Art. 17 - Modifiche	
	Le Parti concorderanno i necessari adeguamenti della presente Convenzione	
	alle disposizioni normative di carattere innovativo o integrativo dei rispettivi	
	ordinamenti e degli istituti didattici e formativi oggetto di cooperazione. Tali	
	adeguamenti troveranno formalizzazione mediante atto aggiuntivo con le	
	medesime procedure di perfezionamento della presente Convenzione.	
	Le modifiche concordate dalle Parti alla presente Convenzione potranno essere	
	apportate solo in forma scritta.	
	Art. 18 - Divieto di cessione	
	La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalmente né	
	parzialmente a pena di nullità.	
	Art. 19 - Risoluzione	
	Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che	
	produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione,	
	la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della	
	scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero	
	per mutuo consenso risultante da atto scritto.	
	Art. 20 - Oneri finanziari	
	La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per	
	l'attivazione di futuri rapporti obbligatori tra le Parti e pertanto non comporta	
	direttamente flussi finanziari tra le stesse.	
	Art. 21 - Foro competente	
	Per qualsiasi controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere in merito	
	alle attività oggetto della presente Convenzione troverà applicazione l'art. 133	
	del D. Lgs. n. 104/2010.	

Art. 22 - Attività negoziale e registrazione

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

La presente Convenzione, perfezionata in forma elettronica (con conservazione del relativo file presso gli archivi di ciascuna Parte), sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.
--

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta è assolta dalle Parti in egual misura.

Per l'Università sarà assolta, in quota parte, per l'importo di 48,00 Euro in modalità virtuale con autorizzazione n. 0216718 del 29.12.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1.
--

Per l'ENEA sarà assolta, in quota parte, per l'importo di 48,00 Euro in modalità virtuale con autorizzazione n. 0023639 del 23/03/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio.

Per l'ENEA	Per l'Università
------------	------------------

La Presidente	Il Rettore
---------------	------------

<i>Avv. Francesca Mariotti</i>	<i>Prof. Federico Delfino</i>
--------------------------------	-------------------------------

<i>firmata digitalmente</i>	<i>firmata digitalmente</i>
-----------------------------	-----------------------------